



2024/1733

20.6.2024

**DECISIONE (UE) 2024/1733 DEL CONSIGLIO**

**del 30 maggio 2024**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino  
relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario un accordo al fine di costituire la base giuridica per l'assenza di controlli di frontiera tra l'Italia e San Marino.
- (2) La conclusione di tale accordo sarebbe utile in considerazione della vicinanza geografica e dell'interdipendenza economica tra San Marino e l'Unione.
- (3) È necessario garantire un equo trattamento dei cittadini di paesi terzi titolari di permessi di soggiorno rilasciati da San Marino alle frontiere esterne dell'Unione.
- (4) Il rilascio di tali permessi di soggiorno da parte di San Marino dovrebbe essere subordinato a un parere vincolante dell'Italia, basato su una valutazione della sicurezza effettuata da quest'ultima.
- (5) L'accordo permetterebbe la conclusione di intese amministrative esecutive di natura operativa tra l'Italia e San Marino su materie da esso disciplinate, purché tali intese siano compatibili con l'accordo e con il diritto dell'Unione.
- (6) È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione e San Marino.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo con la Repubblica di San Marino su vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

*Articolo 3*

I negoziati si svolgono in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. VAN DER STRAETEN

---